



*Provincia di Avellino*

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA E LA GESTIONE  
DELLE SPONSORIZZAZIONI**

**Adottato con Deliberazione  
di Consiglio Provinciale n. 174 del 21.12.2001**

## REGOLAMENTO PER SPONSORIZZAZIONI

### *Art. 1*

Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità di servizi prestati, la Provincia di Avellino in attuazione della legge finanziaria n.449/1997 può stipulare contratti di sponsorizzazioni e accordi di collaborazione con soggetti privati, con associazioni e con organismi pubblici.

### *Art. 2*

Sono esclusi da accordi di collaborazione e da contratti di sponsorizzazioni quei soggetti privati, ditte, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie o conflitti di natura giuridica con la Provincia di Avellino.

### *Art. 3*

Le iniziative e/o gli eventi provinciali oggetto di sponsorizzazione devono essere diretti al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata, e devono comportare risparmi di spesa.

### *Art. 4*

Il ricorso al finanziamento, attraverso sponsorizzazioni può interessare tutte le iniziative, i progetti e le attività dell'Amministrazione Provinciale, non esclusi gli eventi a rilevanza artistico-culturale e spettacolare organizzati dall'Ente. Nelle attività sono compresi anche i servizi non essenziali della Provincia (art.43 legge n.449/97).

### *Art. 5*

Presupposto del ricorso al finanziamento a mezzo delle sponsorizzazioni è il progetto dell'iniziativa e dell'evento approvato dall'Organo Provinciale competente. In tale progetto, nella voce budget - parte entrata, deve essere indicato l'importo che sarà oggetto di reperimento dalle sponsorizzazioni.

#### Art. 6

La gestione delle sponsorizzazioni all'interno di ogni singolo progetto verrà regolata esclusivamente mediante apposito contratto, nel quale verranno stabiliti:

- a) il diritto, per il soggetto privato o pubblico, alla sponsorizzazione "non esclusiva" delle manifestazioni;
- b) le forme di promozione, comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni;
- c) la durata del contratto di sponsorizzazione;
- d) il corrispettivo per la sponsorizzazione.

Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione sarà effettuato in un'unica soluzione ad inizio di manifestazione e/o iniziativa mediante bonifico c. o la Tesoreria Provinciale.

#### Art. 7

Il mancato o solo parziale pagamento del corrispettivo sarà causa di decadenza, ipso iure, del contratto.

#### Art. 8

Il soggetto sponsorizzante è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale in ordine all'allestimento e allo svolgimento della manifestazione e/o iniziativa in oggetto.

#### Art. 9

Il contratto di sponsorizzazione si intenderà risolto senza oneri reciproci, qualora la manifestazione non abbia luogo o la sua durata si debba ridurre, a meno del 50% del tempo previsto.

#### Art. 10

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà sottoposta al foro di Avellino.

*Art. 11 .*

La Giunta della Provincia di Avellino, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo amministrativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni, previo parere della Commissione competente.

*Art. 12*

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di adozione.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme e leggi vigenti.

REGOLAMENTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO  
SULLA DISCIPLINA E LA GESTIONE  
DELLA SPONSORIZZAZIONE